



COMUNICATO UFFICIALE n° 9 del 16 aprile 2019

(composto da n° 05 pagine)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 04/2019

S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707411

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **04/2019** (Stagione Sportiva 2018/2019)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Giambianco Silvestro - Responsabile

Marzo Angelo - Componente

Bianchi Massimiliano - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: **ARCI GOLESE NEW TEAM**

Comitato UISP di PARMA Gara: **ARCI GOLESE - CORALE VERDI**

Gara del 08.03.2019

Delibera n. 9 del 01.04.2019

Comunicato Ufficiale n. 27 del 03.04.2019

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'associazione "Arci Golese New Team" in data 18.03.2019, con atto del presidente Vania Sghia tessera Uisp n° 190075709 aveva proposto ricorso alla Commissione disciplinare di seconda istanza, per la decisione assunta dal Giudice Disciplinare di Primo Grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Struttura di Attività Calcio di Parma numero 25 del 12.03.2019 in merito alla squalifica del tesserato Sebastiano Favagrossa per mesi Quattro (ART. ex 138 RD - 226 RTN).

A seguito del ricorso, la Commissione Disciplinare di 2 grado precisato che: *"per come si evince dal referto arbitrale esaminato dal Giudice Disciplinare di Primo Grado e dal supplemento di indagine eseguito dal Procuratore Arbitrale della Struttura di Attività Calcio di Parma (supplemento stilato a seguito dell'incontro avvenuto tra lo stesso e il D.D.G. il giorno 20.03.2019 alle ore 17,00), viene precisato che il Favagrossa Sebastiano al 30' del secondo*

tempo, dopo che era stata fischiata una punizione dal limite dell'area dell'Archi Golese, a favore degli avversari, a gioco fermo prendeva il pallone con le mani e da un paio di metri dall'arbitro lo scagliava in maniera violenta, colpendolo all'avambraccio sinistro. Che, dopo aver letto la documentazione presentata e verificati i fatti avvenuti in campo, a fronte di un ulteriore incontro con la Soc. ricorrente, il Favagrossa Sebastiano, la società avversaria, il Giudice di Primo Grado ed il Procuratore Arbitrale, ed in secondo luogo risentito ulteriormente il D.D.G., sono emersi fatti nuovi che hanno di fatto riportato su altre valutazioni il comportamento del Favagrossa in quanto viene derubricato l'art. 226 RTN (atto di violenza), perché preso da un "impeto di docenza arbitrale", prende il pallone con le mani (mimando come si effettua alla perfezione un fallo laterale) lo scaglia sul terreno di gioco con veemenza, rimbalzando accidentalmente sul braccio del D.D.G.. Preso atto che si trattava di violazione di cui all'art 224 RTN, quale scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso deliberava di accogliere e riduceva la squalifica a tempo fino a tutto il 08.05.2019"

A seguito del provvedimento sopra indicato proponeva ricorso a questa Commissione di terzo grado con i seguenti motivi:

- Richiesta di riqualificazione, perché definisce l'atto come mera protesta e non come illecito, non essendoci comportamento irrispettoso;
- Che non vi era volontà di ledere l'arbitro;
- Con richiamo di cui all'art 5 del RD, trattandosi di fatto colposo non previsto né per la scorrettezza, né per il comportamento irrispettoso;
- In subordine esclusione dell'aggravante;
- Mancanza di iter logico, non essendo specificata la gravità del fatto, i criteri di applicazione della sanzione e quale fosse la offensività;
- Mancata indicazione della sanzione base e della aggravante.

MOTIVAZIONI

"Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i

precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dalle UISP SdA Calcio competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate. L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l'individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione della Carta dei Principi." (Art. 98 RTN)

il comportamento evidenziato dalla Commissione di Secondo Grado, sia pure diversamente rubricato e graduato rientra nell'elenco degli illeciti; pertanto nessuna valenza ha il primo motivo di ricorso;

Circa gli altri motivi,

- tenuto conto dei dettami del Regolamento Disciplinare che definisce cosa debba intendersi per "Partecipazione alla gara, gioco fermo, situazione estranea al gioco"; (Art. 97 RTN)
- tenuto conto che lo stesso Art. 97 RTN del Regolamento definisce chiaramente che la "situazione estranea al gioco" deve essere principalmente ricondotta in quella specifica situazione in cui "l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici, Procuratori arbitrali e Ufficiali di gara".

NEL MERITO

La Corte Nazionale di Giustizia, visti gli atti contenuti nel fascicolo

- ritiene appropriate le motivazioni espresse dalla Commissione di Secondo Grado che si sono sostanzialmente basate su precisi e puntuali riscontri verificati durante gli accertamenti (incontro con la Soc. ricorrente, il Favagrossa Sebastiano, la società avversaria, il Giudice di Primo Grado ed il Procuratore Arbitrale, ed in secondo luogo risentito ulteriormente il D.D.G.);
- ritiene di dare peso alla poca costanza, precisione e chiarezza tenuta nel tempo dal Direttore di gara nel descrivere gli accadimenti, ma non si può non tenere conto degli accertamenti certosini svolti dalla Commissione di Secondo Grado.

La Corte Nazionale di Giustizia, per i motivi sopra addotti, è del parere di accettare parzialmente il ricorso presentato dalla società Arci Golese New Team, riducendo ulteriormente la squalifica del tesserato Favagrossa Sebastiano ad un mese con scadenza 08.04.2019, vengono comunque confermate le violazioni contestate in sede di giudizio della Commissione di Secondo Grado di cui all'art. 224 RTN con aggravante di cui all'art. 116 RTN, nella graduazione della sanzione si è tenuto conto del dettato di cui dell'art. 126 RTN.

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia

- ACCOGLIE parzialmente il ricorso della ricorrente Arci Golese New Team, confermando comunque la statuizione della Commissione Disciplinare di Secondo Grado di cui al Comunicato n. 27 del 03.04.2019 nella parte riguardante l'applicazione degli artt. 224 RTN, 116 RTN, che si è basata su precisi e puntuali riscontri verificati durante gli accertamenti, fatta comunque eccezione per la durata della squalifica che viene ricalcolata in **mesi 1**, scadenza **08.04.2019**;
- dispone la restituzione della cauzione versata, visto l'accoglimento parziale del ricorso
- dispone che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp Regionale Emilia-Romagna e della Struttura di Attività Calcio Uisp del Comitato di Parma, per gli adempimenti di cui all'Art.184 - lettera a) comma 3 RTN.

Così deciso in Parma, lì 16 aprile 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F. to Angelo Marzo - Componente

F. to Massimiliano Bianchi - Componente